



## Deliberazione della Giunta

n. 3905 del 15/12/2009

OGGETTO: Linee di indirizzo per l'istituzione del Registro pubblico regionale degli assistenti familiari e della Rete degli sportelli di assistenza familiare.

L'Assessore alle Politiche Sociali, Stefano Valdegamberi, di concerto con l'Assessore alle Politiche dell'Istruzione e della Formazione Elena Donazzan, riferisce quanto segue.

La legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 1250, istituisce il Fondo per le politiche della famiglia e al comma 1251 prevede che detto Fondo sia utilizzato per promuovere e attuare un accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari.

L'utilizzo del Fondo è stato oggetto di intesa in Conferenza Unificata Stato Regioni in data 20 settembre 2007, nel cui allegato C) sono definiti i criteri di elaborazione dei progetti regionali per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari.

Con deliberazioni n. 3825 del 27.11.2007, n. 3913 del 9 dicembre 2008 e 2567 del 4 agosto 2009 la Giunta regionale del Veneto ha approvato gli interventi attuativi, tra i quali l'assegnazione all'Ente Veneto Lavoro dell'importo di € 600.000,00 per la realizzazione del progetto denominato "Sperimentazione di interventi per la qualificazione delle assistenti familiari".

Nell'ambito di detto progetto, finalizzato a realizzare e sperimentare strumenti per la qualificazione dell'offerta degli assistenti familiari e lo sviluppo di servizi a supporto delle famiglie, si punta a realizzare un nuovo modello di servizi a rete per una offerta integrata di prestazioni di intermediazione, di informazione ed assistenza.

Il ricorso da parte degli anziani e delle loro famiglie ai servizi individuali resi a domicilio dagli assistenti familiari costituisce, da anni, un fenomeno di estrema rilevanza e rappresenta una delle modalità con cui concretamente si dispiega la risposta alla domanda di welfare da parte delle famiglie venete. Recenti analisi (si veda "Il mercato del lavoro veneto. Tendenze e politiche. Rapporto 2009" a cura di Veneto Lavoro, parte seconda, quesito 19, pp.104 - 107) mettono in luce come la domanda di assistenza agli anziani sia solo in parte soddisfatta in via istituzionale; infatti, se si considera che in Veneto circa 100.000 persone anziane manifestano un bisogno di assistenza, a fronte di una disponibilità di 28.000 posti autorizzabili in strutture residenziali e centri diurni, si ha la chiara percezione della dimensione che il mercato privato dell'assistenza familiare assume.

Si pone pertanto il problema di gestire questo mercato del lavoro nel modo più trasparente possibile, in considerazione delle particolarità che esso assume e che si possono così sintetizzare:

- Il carattere estremamente fiduciario del rapporto di lavoro che richiede una elevata professionalità nella gestione dell'intermediazione e della selezione;
- La particolare natura del "datore di lavoro domestico", dal momento che la famiglia non è un'impresa, non ha scopo di lucro e si avvale di un "prestatore di lavoro" per soddisfare un bisogno di assistenza e cura;

- c) L'oggettiva complessità ed onerosità degli adempimenti per la gestione del rapporto di lavoro, che la famiglia non è in grado di sostenere senza un aiuto concreto.

A questa specifica domanda di servizi corrisponde, nel territorio, un'offerta non sempre trasparente sia sotto il profilo dell'esercizio dell'attività di intermediazione e consulenza, sia per il carattere oneroso delle prestazioni.

Si rende pertanto necessario promuovere un nuovo modello di servizio pubblico in grado di offrire gratuitamente e con interventi di qualità da un lato, una vera selezione del personale, promuovendo la crescita professionale delle assistenti familiari, dall'altro, un supporto specializzato per una corretta instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro di questo specifico settore.

L'obiettivo è rafforzare in funzione di sussidiarietà la parte trasparente di questo mercato del lavoro, facendo perno sui soggetti in possesso dei requisiti normativi per esercitare lecitamente l'intermediazione e sui soggetti in grado di intercettare i reali bisogni delle famiglie e di assicurare loro assistenza e tutoraggio per le attività svolte.

Si ritiene, pertanto che il servizio di assistenza familiare debba trovare collocazione nell'ambito del sistema regionale dei servizi per il lavoro, così come disciplinato dall'art. 33 comma 4 e 7 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3, "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" e dalla DGR n. 1445 del 19/05/2009, con la quale è stato istituito l'elenco regionale degli operatori pubblici e privati accreditati a svolgere i predetti servizi.

Considerato che nel Sistema Regionale di Servizi per il Lavoro i Servizi per l'impiego pubblici (SPI) costituiscono un elemento strutturale centrale, la nuova rete di servizi per l'assistenza familiare farà riferimento ai servizi specialistici già attivati presso i Centri per l'impiego. Tra questi, in particolare, si fa riferimento agli sportelli attivati presso i CPI tramite il progetto regionale Occupazione e Servizi alla Persona (OSP).

Gli strumenti individuati per regolare questo il mercato del lavoro dell'assistenza familiare sono:

1. Il *Registro pubblico regionale degli assistenti familiari*, con lo scopo di promuovere l'offerta di lavoro territoriale nel settore dell'assistenza familiare attraverso la valorizzazione del profilo professionale dell'assistente familiare e il supporto nell'incrocio tra domanda e offerta. **L'allegato A)** del presente provvedimento definisce le modalità di istituzione, di accesso, di iscrizione al registro pubblico regionale e le modalità per gestione ed informatizzazione dello stesso.
2. La *Rete degli sportelli di assistenza familiare*, con lo scopo di attivare una rete di soggetti pubblici e privati in grado di offrire servizi qualificati di assistenza, informazione e consulenza a favore delle famiglie e dei lavoratori. **L'allegato B)** al presente provvedimento definisce le caratteristiche della rete degli sportelli, le finalità ed i servizi offerti ai cittadini e alle loro famiglie, nonché i requisiti che i soggetti devono possedere per la gestione degli sportelli di assistenza familiare.

Il relatore propone inoltre di approvare **l'allegato C)** al presente provvedimento come schema tipo di convenzione che deve essere stipulata con i soggetti che si propongono per la gestione degli sportelli di assistenza familiare.

Considerata la ricaduta territoriale di tali strumenti sul sistema dei servizi della Domiciliarità a favore delle persone non autosufficienti e disabili, il servizio di assistenza familiare dovrà raccordarsi con la rete dei servizi sociali e socio-sanitari del territorio, secondo modalità condivise e approvate nei piani di zona dei servizi alla persona.

L'Ente regionale Veneto Lavoro, in accordo con la Direzione Regionale per i servizi sociali, è incaricato dell'esecuzione della presente delibera.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento

## LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;
- Vista la legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 1250;
- Vista la legge regionale 13 marzo 2009, n. 3, "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro";
- Vista la DGR n. 3825 del 27.11.2007;
- Vista la DGR n. 3913 del 9 dicembre 2008;
- Vista la DGR n. 2567 del 4 agosto 2009
- Vista la DGR n. 1445 del 19/05/2009

## DELIBERA

1. Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento
2. di approvare l'istituzione del registro pubblico regionale delle assistenti familiari;
3. di approvare l'**allegato A)** parte integrante del presente provvedimento che definisce le modalità di istituzione, di accesso, di iscrizione, le modalità per la gestione ed l' informatizzazione del registro pubblico regionale di cui al punto 2);
4. di approvare la costituzione della rete degli sportelli di assistenza familiare;
5. di approvare l'**allegato B)** parte integrante del presente provvedimento che definisce le caratteristiche della rete degli sportelli, le finalità ed i servizi offerti ai cittadini e alle loro famiglie, nonché i requisiti che i soggetti devono possedere per la gestione degli sportelli di assistenza familiare di cui al punto 4);
6. di approvare l'**allegato C)** parte integrante del presente provvedimento come schema tipo di convenzione che deve essere stipulata con i soggetti che si propongono per la gestione degli sportelli di assistenza familiare di cui al punto 4);
7. di incaricare l'Ente regionale Veneto Lavoro, in collaborazione con la Direzione Regionale per i servizi sociali, dell'esecuzione della presente delibera.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO  
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE  
On. dott. Giancarlo Galan